



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna
10, viale della Repubblica - CA.P. 40064 - ☎ (051) 791333 - Fax (051) 797951

Settore Gestione - Pianificazione del Territorio

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 29 dicembre 1998

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

A TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE

GIUGNO 1998
DICEMBRE 1998 (Osservazioni)

INDICE

1 – <u>Principi.</u>	Pag. 5
2 – <u>Oggetto del Regolamento.</u>	“ 5

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3 – Oggetto della salvaguardia.	Pag. 7
4 – Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amm.ne Com.le.	“ 7
5 – Norma di esclusione.	“ 7
6 – Abbattimenti	“ 8
7 – Potature.	“ 9
8 – Danneggiamenti.	“ 10
9 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.	“ 11
10 – Distanze minime d'impianto.	“ 11
11 – Aree di pertinenza delle alberature.	“ 12
12 – Norme per gli interventi edilizi.	“ 13
13 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.	“ 14
14 – Difesa fitosanitaria.	“ 19

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO.

15 - Individuazione degli alberi di pregio.	“ 21
16 – Obblighi per i proprietari.	“ 21
17 – Interventi sull'esistente.	“ 21
18 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti.	“ 21

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

19 – Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico,
architettonico e ambientale.

Pag. 24

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

20 – Ambito di applicazione.	“	26
21 – Destinatari.	“	26
22 – Interventi vietati.	“	26
23 – Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.	“	27
24 – Interventi prescritti.	“	27
25 – Deroghe.	“	27

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

26 - Sfalcio dei fossi	“	29
27 - Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi.	“	29
28 – Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.	“	30
29 – Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.	“	30
30 – Drenaggi sotterranei.	“	30
31 – Salvaguardia dei tutori vivi delle piantate.	“	30

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

32 – Sanzioni.	Pag.	32
33 – Norme finanziarie.	“	33
34 – Norme regolamentari in contrasto.	“	33
35 – Riferimenti legislativi.	“	33

<u>APPENDICE 1</u>	Criteri per l'utilizzo dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali per iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali	“	34
<u>APPENDICE 2</u>	Normativa per la difesa della vegetazione in aree di cantiere.	“	37
<u>APPENDICE 3</u>	Criteri metodologici per la valutazione dei danni al verde pubblico	“	40
<u>APPENDICE 4</u>	Criteri per la valutazione degli alberi di pregio	“	48
<u>ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI</u>		“	51

REGOLAMENTO DEL VERDE

1) PRINCIPI.

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi

l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato (art. 4 L. 142/90).

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, *degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali siepi, esemplari arborei (singoli o in filari), gli specchi d'acqua (ad esclusione di quelli utilizzati per la piscicoltura) e la vegetazione spontanea presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni.*

Viene prescritto, inoltre, l'obbligo di rispetto degli indirizzi per le nuove realizzazioni individuate dal PIANO del VERDE.

TITOLO 1°

CAPITOLO I°

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3.- OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.

Le prescrizioni e le norme tecniche indicate nel Titolo 1[^] sono vincolanti per le piante, le aree e gli interventi di competenza dell'Amministrazione comunale.

Hanno valore di indicazioni tecniche e di tutela ambientale, quando non diversamente prescritto, per quanto riguarda il verde privato, e sono *vincolanti in caso di violazione delle norme prescrittive ivi previste.*

Le alberature aventi diametro di tronco superiore a cm. 20, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm. 15 rilevato a m. 1 dal colletto, devono essere salvaguardate, siano esse su suolo pubblico o privato.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm. 20 diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri, *le siepi naturali soprattutto in ambito extraurbano ed agricolo.*

4.- INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

- A)** Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente o del responsabile del Verde Pubblico.
- B)** L'amministrazione Comunale può destinare, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, una superficie variabile all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba.

5.- NORMA DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta e in coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arbicoltura da legno.

A tale scopo si definiscono:

- 1 – coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- 2 – coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

6.- ABBATTIMENTI.

A) L'abbattimento di alberature anche non più vegetanti è soggetto a preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. Entro 20 giorni, a seguito di sopralluogo del Tecnico Comunale, seguirà una risposta scritta per confermare che l'abbattimento *potrà avvenire* nei casi e modi previsti dal presente regolamento.

Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.). *Sono inoltre consentiti nei giardini con eccessiva densità di alberature (ove non rispettino le indicazioni tipologiche di qualità del PIANO del VERDE) o alberi troppo vicini a fabbricati.*

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

B) Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari con *ben conformati, prive di ferite e sane, con diametro non inferiore ai 4 cm. misurato ad 1 mt. dalla base.*

C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della procedura di cui al punto "A" del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base *agli artt. dal 106 al 110 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934)*, le seguenti sanzioni:

ALBERO	SANZIONE (art. 106)	OBLAZIONE (artt. 107-110)
<i>Diametro fino a cm. 20 (a 1 mt. dalla base)</i>	da 50.000	100.000
	a 400.000	
“ da cm. 21 a cm. 40	da 75.000	150.000
	a 600.000	
“ da cm. 41 a cm. 60	da 100.000	200.000
	a 800.000	
“ oltre cm. 60	da 125.000	250.000
	a 1.000.000	

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute in assenza della procedura di cui al punto "A", o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
<i>Diametro fino a cm. 20 (a 1 mt. dalla base)</i>	n. 1 albero di dimensioni minime altezza mt. 3 e <i>diametro</i> cm. 4
“ da cm. 21 a cm. 40	n. 2 alberi di dimensioni minime <i>diametro</i> cm. 6
“ da cm. 41 a cm. 60	n. 2 alberi di dimensioni minime <i>diametro</i> cm. 8
“ oltre cm. 60	n. 2 alberi di dimensioni minime <i>diametro</i> cm. 10

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta in assenza della procedura di cui al punto "A" sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare *un elenco di specie consigliate*.

D) L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

E) *Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, si potrà prescrivere l'impianto in area verde comunale.*

F) *Nel caso di sostituzione di due alberi al posto di uno abbattuto (senza autorizzazione), devono essere seguite le norme di cui al successivo art. 10.*

7.-POTATURE.

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

A) Si consiglia che le potature vengano effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di *diametro* non superiore a cm. 6 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere preferibilmente effettuati:

- 1) per le specie decidue nel periodo autunno/ivernino (indicativamente 1 novembre-15 Marzo);
- 2) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto)
- 3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

Salvo specifica autorizzazione, sono vietati interventi di capitozzatura del fusto principale. E' vietata altresì la capitozzatura delle branche con diametri maggiori a 18 cm. Tali interventi sono considerati alla stregua di abbattimenti e pertanto soggetti alle norme e sanzioni di cui al precedente art. 6.

8) DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano una sanzione da £. 50.000 a £. 400.000 per ogni pianta danneggiata (oblazione £. 100.000).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti avvenuti in assenza di quanto previsto all'art.6.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.

- A)** E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- B)** E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- C)** Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. *Può essere tollerato solo un parziale interrimento max di 20 cm. con materiale altamente drenante.* E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- D)** E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- E)** Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.
- F)** E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e all'interno delle aree di pertinenza.
- G)** *E' ammessa l'accensione di fuochi, fuori dai centri abitati, ad una distanza minima di almeno 15 mt. dalle chiome, ed in rispetto delle norme di Polizia*

Forestale (3° comma art. 33), che prevede l'esecuzione di tali interventi selvicolturali e di pulizia dei boschi, nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi, dove è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto sotto stretta sorveglianza e bruciato in area esterna e controllato fino al loro spegnimento. La stessa modalità si applica per le attività agricole di pianura connesse con l'attività di frutticoltura.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il punto 3.1.7.2. del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28.10.89.

9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.)

Nello specifico, per queste aree si rimanda all'APPENDICE 2 del presente regolamento.

10) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO.

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti. del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione e *quanto previsto dal PIANO del VERDE nelle schede progettuali di qualità del verde urbano*, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi. ecc.

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt 20 ... mt. 10
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt ... mt. 6
(acero campestre, carpino bianco. ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt.. ...mt. 4

(Cercis, Prunus spp. ecc.)

- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare. ... mt. 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

11) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

<i>diametro</i>	fino a cm. 20	mt. 2
<i>diametro</i>	da 21 a 40 cm.	mt. 2,5
<i>diametro</i>	da 41 a 60 cm.	mt. 3
<i>diametro</i>	oltre 60 cm.	mt. 4

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze. ecc.. in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt.1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale *privo di inerti e materiali o sostanze inquinanti con caratteristiche analoghe a quelle riscontrabili negli orizzonti superficiali dei terreni circostanti e comunque conformi alle prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti*, ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) In casi eccezionali. e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, l'*Ufficio Ambiente o il Responsabile del verde* potrà autorizzare alternativamente o l'

osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico *abilitato*, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

12) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

A) *I progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni che interessano un intero edificio o unità immobiliare ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, per la realizzazione di nuove aree verdi e giardini in ambito urbano, periurbano, rurale. Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:*

- *studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);*
- *una relazione tecnico agronomica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), delle tecniche, tempi e modalità di intervento e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale della realizzazione;*
- *elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera, la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.);*
- *un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici.*

B) *qualora gli interventi di cui al punto A) riguardino interventi di case singole è ammessa la facoltà di sostituire gli elaborati di progetto sopraindicati, con una semplice scheda tecnica tipologica qualitativa di progetto, così come previsto dal PIANO del VERDE;*

C) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art.10 della L.R. 26.04.90, n.33.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art.13 del presente Regolamento.

D) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata) il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico (*così come previsto al punto A*) ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile o *punto 10 del presente Regolamento o standards di qualità previsti dal PIANO del VERDE*.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "A" oltre agli impianti tecnologici.

E) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno indicativamente essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 80 mq. di superficie del lotto non coperta

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 5 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.

F) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt. 3,00 e avere ad un metro dal colletto un *diametro* inferiore a cm. 4 (*un 20% delle piante dovrà avere un diametro di almeno 6 cm.*).

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 11 e 16 del presente Regolamento.

13) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri *e seguite le eventuali prescrizioni ed indirizzi progettuali rilasciati dall'Ufficio Ambiente del Comune (In particolare, gli elenchi delle essenze individuati, vanno a modificare gli elenchi individuati all'art. 1.05 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che è stato stralciato dal nuovo P.R.G. in corso di approvazione).*

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" (vedasi "liste delle specie" riportate di seguito) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

Nel gruppo "1" vengono individuate specie tipiche di pianura (la cui linea di demarcazione territoriale è da intendersi la via Emilia) e specie tipiche di collina.

2) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura e *della collina* creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" (vedasi "liste delle specie" riportate di seguito) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 10% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

3) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3" (vedasi "liste delle specie" riportate di seguito). Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

Le specie autoctone dovranno essere almeno il 50%.

4) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che debbono essere motivati e debitamente documentati

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

LISTE DELLE SPECIE

GRUPPO 1°

ALBERI

AMBITI TERRITORIALI

<i>Acer opulifolium</i>	Acero opalo		C
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore		C
<i>Acer campestre L.</i>	Acero campestre	P	C
<i>Alnus glutinosa L. Gaertn</i>	Ontano nero	P	C
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro		C
<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco	P	C
<i>Fagus silvatica</i>	Faggio	P	C
<i>Fraxinus oxycarpa Bich.</i>	Frassino Meridionale	P	C
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello		C
<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio	P	
<i>Pyrus pyraster</i>	Pero selvatico	P	C
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero		C
<i>Quercus cerris</i>	Cerro		C
<i>Quercus petraea</i>	Rovere		C
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella		C
<i>Quercus robur L.</i>	Farnia	P	
<i>Salix alba L.</i>	Salice Bianco	P	C
<i>Salix caprea</i>	Salicone		C
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso		C
<i>Salix fragilis L.</i>	Salice fragile	P	C
<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste	P	
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello		C
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico		C
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	Tiglio	P	
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio riccio		C
<i>Ulmus minor Miller</i>	Olmo campestre	P	

P essenze di PIANURA

C essenze di COLLINA

ARBUSTI

<i>Berberis vulgaris</i>	crepino	P	C
<i>Calluna vulgaris</i>	Brugo		C
<i>Clematis vitalba L.</i>	Vitalba	P	C
<i>Clematis viticella L.</i>	Viticella	P	
<i>Colutea arborescens L.</i>	Vescicaria	P	C
<i>Cornus mas</i>	corniolo		C
<i>Cornus sanguinea L.</i>	Sanguinella	P	C
<i>Coronilla eremus</i>	emero		
<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo	P	C
<i>Cotinus coggyria</i>	scotano		C
<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso		C

<i>Erica arborea</i>	Erica arborea		C
<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaggine	P	C
<i>Frangula alnus Mill.</i>	Frangola	P	C
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa		C
<i>Genista tinctoria</i>	Ginestra tintoria		C
<i>Hedera helix L.</i>	Edera	P	C
<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Olivello spinoso	P	C
<i>Humulus lupulus L.</i>	Luppolo	P	C
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro	P	C
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo	P	C
<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Ligustro	P	C
<i>Lonicera caprifolium L.</i>	Caprifoglio	P	C
<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa		C
<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea		C
<i>Prunus spinosa L.</i>	Prugnolo	P	C
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno		C
<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Spin cervino	P	C
<i>Rosa canina L.</i>	Rosa Canina (selvatica)	P	C
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo	P	C
<i>Rubus caesius</i>	Rovo	P	C
<i>Rubus caesius L.</i>	Rovo Bluastro	P	
<i>Rubus ulmifolium Schott.</i>	Rovo Comune	P	C
<i>Salix cinerea L.</i>	Salice grigio	P	C
<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice da ripa	P	
<i>Salix purpurea L.</i>	Salice rosso	P	C
<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco	P	C
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana		C
<i>Viburnum opalus L.</i>	Pallon di maggio	P	

GRUPPO 2°

ALBERI

<i>Celtis australis L.</i>	Bagolaro, spaccasassi
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Ficus carica L.</i>	Fico
<i>Juglans regia L.</i>	Noce
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Mespilus germanica L.</i>	Nespolo
<i>Morus alba L.</i>	Gelso
<i>Morus nigra L.</i>	Moro
<i>Prunus persica L.</i>	Pesco
<i>Prunus armeniaca L.</i>	Albicocco
<i>Prunus cerasifera Ehrh</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica L.</i>	Prugno, Susino
<i>Prunus cerasus L.</i>	Amarena

<i>Punica granatum L.</i>	Melograno
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica L.</i>	Sorbo
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice
<i>Taxus baccata L.</i>	Tasso
<i>Tilia platyphillos Scop. e suoi ibridi</i>	Tiglio
<i>Vitis vinifera L.</i>	Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%.

GRUPPO 4°

<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia, Robinia
<i>Ailantis altissima Mill. Swingle</i>	Ailanto
<i>Acer negundo L.</i>	Acero americano
<i>Amorpha fruticosa L.</i>	Falso indaco
Ad eccezione delle loro varietà non infestanti	
<i>Famiglia delle Agavacee</i>	
<i>Famiglia delle Palme</i>	
<i>Famiglia delle Musacee</i>	
<i>Phyllostachys spp.</i>	
<i>Arundinaria japonica Sieb. Ed Zucch.</i>	Falso bambù

14 – DIFESA FITOSANITARIA

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processonaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412)

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all' Hyphantria Cunea Drury (ruga defogliatrice). Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico .

C) E' altresì obbligatoria la lotta contro il colpo di fuoco batterico (art. 7 D.M. 27/3/96)

CAPITOLO II°

ALBERI DI PREGIO

15) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree rientranti nei "Criteri per la valutazione degli alberi di pregio" (appendice 4), sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente capitolo e ai principi di cui al capitolo 1.

16) OBBLIGHI PER I PROPRIETARI.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

17) INTERVENTI SULL'ESISTENTE.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

18) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art.13, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni di cui all'art. 10, piante della stessa specie come sotto indicato:

Alberi abbattuti	nuovi impianti sostitutivi
<i>Diam. fino a cm. 50 a 1 mt. dalla base</i>	n. 1 pianta: dimensione minima <i>diam. cm. 6</i>
<i>Diam. fino a cm. 100</i> “ “ “ “	n. 1 pianta: dimensione minima <i>diam. cm. 8</i>
<i>Diam. oltre cm. 100</i> “ “ “ “	n. 1 pianta: dimensione minima <i>diam. cm. 10</i>

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo. o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree. comporta. in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n. 383 del 1934), una sanzione da £. 125.000 a £. 1.000.000 E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.'

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite secondo le indicazioni di cui all'art. 10, con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A" :

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto in sostituzione
<i>Diam. fino a cm. 40 a 1 mt. dalla base</i>	n. 2 piante <i>Diam. min. cm. 10</i>
<i>Diam. fino a cm. 70</i> “ “ “ “	n. 3 piante <i>diam. min.cm. 10</i>
<i>diam. fino a cm. 100</i> “ “ “ “	n. 4 piante <i>diam. min.cm. 10</i>
<i>diam. fino a cm. 130</i> “ “ “ “	n. 5 piante <i>diam. min.cm. 10</i>
<i>diam. oltre cm. 130</i> “ “ “ “	n. 7 piante <i>diam. min. cm. 10</i>

C) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

**PARCHI E GIARDINI DI PREGIO
STORICO, ARCHITETTONICO E
AMBIENTALE.**

19) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE.

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, *individuati nell'ambito delle zone di tutela del vigente PRG od altre aventi le medesime tipologie*, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche.

B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata.

C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e. o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli 1 e 2.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

20) AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

21) DESTINATARI.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

22) INTERVENTI VIETATI:

E' tassativamente vietato:

A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati,

C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, *erbacce annuali e perenni*, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole

D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.

E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.

F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.

G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.

H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.

In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.

M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore (*auto o motocicli*) *privati, che non siano mezzi adibiti alla specifica manutenzione dei parchi.*

N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.

23) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

24) INTERVENTI PRESCRITTI.

E' fatto obbligo :

- A) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali.
- B) di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.
- C) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

25) DEROGHE.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa. quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

26) SFALCIO DEI FOSSI.

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

Per la tutela della flora rara gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo e autunnale, e comunque mai prima della metà di Maggio.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti *di concerto per la parte di competenza Comunale.*

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà :

- A) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale *su segnalazione degli Uffici Comunali competenti*
- B) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità

Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste, dal presente regolamento per il presente articolo l'Amministrazione comunale potrà eseguire i lavori necessari d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rimanda al Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento attuativo (Dec. Legge 10/9/1993, n. 360).

27) SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA E POZZI.

A) I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, e i pozzi devono essere salvaguardati.

E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura di maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

B) L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

28) SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA.

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

29) SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI.

Le siepi ed i macchioni' arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 6/A. In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l' esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

30) DRENAGGI SOTTERRANEI.

Preso atto dei principi espressi dall'art. 1 del presente regolamento e per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati.

In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di migioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

31) SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati. In base all'art. 5 del presente regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art. 6.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

32) SANZIONI.

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE	OBLAZIONE
6	Abbattimento alberi senza autorizzazione	Vedi art. 6 punto C	
8	Danneggiamenti	Vedi art. 8	
9	Aree di cantiere	Vedi art. 8	
11	Aree di pertinenza – mancato rispetto	Da 50.000 a 400.000	100.000
18	Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	Vedi art.19 punto B	
	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale	Da 100.000 a 800.000	200.000
23 punto B e seguenti		Da 20.000 a 160.000	40.000
23	Interventi non autorizzati	Da 50.000 a 400.000	100.000
24		Da 20.000 a 160.000	40.000
8 lett. G		Da 50.000 a 400.000	100.000
26		Da 25.000 a 200.000	50.000
28		Da 125.000 a 1.000.000	250.000
28		Da 50.000 a 400.000	100.000
29		Da 50.000 a 400.000	100.000
30	Mancata presentazione planimetria e relazione	Da 50.000 a 400.000	100.000
31		Vedi art. 6 punto C	

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata:

al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Ozzano dell'Emilia;
al Corpo di Polizia Provinciale;
agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77;
ai Gruppi e Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, purché iscritte all'Albo comunale del Volontariato se ed in quanto previsto dallo Statuto Comunale;
ai Funzionari dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali (se esistenti o struttura prevista dalla P.O.), appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

33) NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento oltre agli importi derivanti dall'art. 6 punto B e art. 17 punto B, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico o a iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto del *Consiglio Comunale*.

34) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente *abrogate*.

Restano in vigore le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, anche se in contrasto col presente regolamento, fino all'approvazione di una specifica variante normativa.

35) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

APPENDICE 1

CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PER INIZIATIVE SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, CULTURALI E SOCIALI

1) Le seguenti norme si applicano ai casi di cui all'art. 24 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Ozzano dell'Emilia relativamente alle aree verdi pubbliche o di uso Pubblico;
tutte le attività indicate al citato art.24 necessitano di autorizzazione, e/o nulla osta a seconda dei casi, da parte dell'Assessorato Ambiente del Comune di Ozzano dell'Emilia, ferme restando le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Uffici Comunali o di altri Enti;

2) Singoli cittadini, Enti, Società, Gruppi o Comitati di Cittadini, Associazioni, Partiti Politici che vogliano ottenere autorizzazione a svolgere all'interno di Parchi, Giardini o aree verdi pubbliche o di uso pubblico, iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali, senza scopo di lucro o per scopi di beneficenza e di solidarietà, dovranno inoltrare regolare domanda all'Assessorato Ambiente, almeno 20 giorni prima della data richiesta, secondo le seguenti modalità:

a) nella domanda dovranno essere indicati:

- generalità del richiedente;
- tipo di manifestazione e relativo programma;
- data e orari di utilizzo dell'area richiesta, comprensivi degli eventuali tempi di allestimento e smontaggio,
- numero presunto dei partecipanti
- organizzazione del servizio d'ordine e di tutela del bene comunale
- se è prevista o meno esposizione di pubblicità
- nominativo del responsabile a cui fare riferimento;

b) alla domanda dovrà essere allegata una planimetria sufficientemente dettagliata in cui siano evidenziate le aree e/o i percorsi interessati dall'iniziativa;

c) dovrà inoltre essere compilato il "modulo di comunicazione di manifestazione" da consegnare in 4 copie, di cui una in bollo, all'Ufficio Attività Produttive;

3) A seguito della presentazione della domanda, l'Assessorato Ambiente esprimerà parere favorevole allo svolgimento dell'iniziativa, contenente le prescrizioni e le indicazioni cui i richiedenti dovranno attenersi, o parere sfavorevole, contenente le motivazioni del diniego;

l'Assessorato si riserva di richiedere ulteriori pareri agli Uffici Comunali cointeressati;

sulla base di tale parere sarà emessa, o meno, l'autorizzazione all'utilizzo del Parco per l'iniziativa richiesta;

4) I richiedenti hanno l'obbligo di riconsegnare, dopo l'uso, il Parco o l'area verde nelle medesime condizioni cui è stato loro concesso; a garanzia di tale condizione è

richiesto *una copertura assicurativa in relazione al tipo di attività svolta* ed un deposito cauzionale infruttifero in contanti oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, compreso fra £ 100.000 e £ 5.000.000, cifra che verrà determinata dall'Assessorato Ambiente sulla base dell'ampiezza dell'area concessa e sulle eventualità di danneggiamento prevedibile in relazione ai dati contenuti nella domanda;

La cifra richiesta dovrà essere versata presso l'Economo Comunale, il quale rilascerà regolare ricevuta di versamento; per importi superiori a £ 500.000, è facoltà del richiedente versare in contanti o presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria;

lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo 10 giorni dal termine della manifestazione, previo nulla osta dell'Assessorato Ambiente;

Nel caso in cui venissero riscontrati danneggiamenti al Parco, alle strutture o alle infrastrutture comunali in conseguenza dello svolgimento della manifestazione, l'Assessorato Ambiente richiederà al Responsabile della manifestazione di provvedere, entro un termine stabilito, alla messa in pristino;

in caso di inadempienza, provvederà la stessa Amministrazione Comunale, la quale presenterà il consuntivo, rivalendosi sia sul deposito cauzionale, sia direttamente nei confronti del Responsabile dell'iniziativa;

5) Oltre alle prescrizioni particolari contenute nell'autorizzazione, i richiedenti dovranno rispettare le seguenti norme generali:

a) l'allestimento delle iniziative deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti (distanza dagli immobili pericolanti, parcheggio macchine in zone autorizzate, ecc) con particolare riguardo alle norme di cui al Titolo 2° del Regolamento d'uso dei Parchi e dei Giardini pubblici;

b) nello svolgimento delle iniziative dovranno essere rispettate le norme di cui al DPCM 1.3.91, ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia di inquinamento acustico; l'Ufficio Ambiente si riserva di indicare le prescrizioni e/o limitazioni di orario che riterrà opportune al fine di limitare l'inquinamento acustico, nonché di revocare l'autorizzazione in caso di superamento dei limiti di legge;

c) le eventuali spese di allacciamento luce, acqua, ecc. sono a carico dei richiedenti;

d) la eventuale richiesta di fornitura di materiali e/o di cassonetti per la raccolta RSU dovrà essere formulata unitamente alla domanda; le eventuali spese dovranno essere sostenute direttamente dal richiedente;

e) le aree da destinarsi a parcheggio per l'organizzazione e/o i partecipanti alle iniziative saranno indicate dalla Polizia Municipale.

f) ogni altro permesso o autorizzazione necessari all'iniziativa sono a carico dei richiedenti;

g) l'uso dei parchi e delle aree verdi comunali non è oneroso se concesso per le iniziative di cui al precedente punto 2; ogni altra concessione non prevista dal citato punto 2 sarà eventualmente autorizzata secondo la normativa vigente e le indicazioni del presente documento, ed avrà carattere oneroso laddove previsto;

6) L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere l'autorizzazione all'utilizzo del Parco o dell'area verde qualora, a causa di avverse condizioni meteorologiche o di altri eventi eccezionali nei giorni precedenti la manifestazione, questa costituisce potenziale rischio di danneggiamento dell'ambiente o del patrimonio pubblico; nel caso in cui la sospensione sia decisa dall'Ufficio Ambiente, il responsabile della manifestazione dovrà contattare l'Assessorato Ambiente per concordare una nuova data; nel caso in cui la sospensione sia decisa autonomamente dall'organizzazione per maltempo o altre motivazioni, il richiedente dovrà inoltrare comunicazione scritta all'Assessorato richiedendo l'autorizzazione per una nuova data, qualora non sia stata preventivamente indicata nella domanda, che verrà valutata ed eventualmente concessa dal sopraindicato Assessorato.

7) L'introduzione di veicoli a motore, di cui all'art. 24 lett.A) del Regolamento del Verde, potrà essere autorizzata anche dalla Polizia Municipale, limitatamente ai percorsi asfaltati e/o carrabili;
Le attività di cui all'art. 24 lett.H) sono autorizzate dai competenti Uffici o Assessorati dell'Amministrazione Comunale, necessitano comunque del Nulla Osta dell'Assessorato Ambiente.

APPENDICE 2

NORMATIVA PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE (Estratto del "Programma Regionale per il Verde Urbano")

Al fine di completare la normativa contenuta nel Regolamento, si riportano di seguito misure che devono essere adottate per la difesa della vegetazione presente in aree di cantiere o nelle immediate vicinanze.

Questo complemento normativo, contiene tutti quegli accorgimenti necessari per la protezione dell'elemento vegetale, dall'apparato radicale alla parte aerea, a garanzia della sua sopravvivenza.

1. Difesa di superfici vegetali.

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica o *di plastica per delimitazione cantieri* alta almeno m. 1.8. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

2. Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati od ai margini del bosco, e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti - se richiesto dalla specie - mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con juta e limo.

3. Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo.

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

4. Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

5. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata.

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m. 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m. 2 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

6. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata.

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m. 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm. 50 a partire dalla parete della futura fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m. 2,5

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

7. Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature.

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m. 1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m. 1,5.

8. Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a m. 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

9. Difesa degli alberi in caso di abbassamento delle falda freatica.

Nel caso di abbassamento del livello freatico, provocato dai lavori in cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno l. 25 di acqua ogni mq. ad intervalli settimanali. tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

10. Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili.

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa m. 1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progettista o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

APPENDICE 3

CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO (estratto del "Programma Regionale per il Verde Urbano")

Le valutazioni economiche del verde pubblico rientrano nel più vasto campo delle valutazioni di carattere ambientale e a tal fine la scienza estimativa ha messo a punto diversi criteri di stima che hanno avuto per oggetto soprattutto il bene nel suo insieme (boschi, parchi e giardini) e più raramente nei suoi singoli componenti (albero, arbusti, aiuole e prati).

Nella pratica estimativa relativa al verde urbano sono proprio quest'ultimi i soggetti che più frequentemente possono offrire motivo di valutazione per effetto di un danno subito. Nella realtà quotidiana sono infatti numerosi i casi di abbattimenti di piante a causa di nuove localizzazioni o a causa di inquinamento atmosferico o sotterraneo, o più semplicemente per effetto di incidenti stradali.

Al fine di una corretta valutazione del danno, occorre innanzitutto distinguere il verde in *piante facilmente riproducibili (o sostituibili)* e *piante difficilmente riproducibili*, intendendo per le prime quei soggetti biologici capaci di una riproduzione e di accrescimento temporalmente rapidi (inferiori a 5 anni) e per le seconde quei soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo (oltre i 5 anni).

In particolare, nella prima categoria possono rientrare gli arbusti, le siepi, le aiuole fiorite e i prati, mentre alla seconda appartengono tutti gli alberi ornamentali ad alto fusto.

Nel caso di danno subito da piante a rapido accrescimento, l'indennità da corrispondere sarà calcolata con il procedimento basato sul costo di ripristino e risulterà equivalente all'accumulazione iniziale delle spese che si debbono sostenere per ripristinare la situazione preesistente. In simboli:

$$It = \text{SOMMA}_{(n-0)} Sp \times \frac{1}{q^n}$$

dove

It = indennità totale

$\text{SOMMA}_{(n-0)} Sp$ = accumulazione all'anno n delle spese di reimpianto e di manutenzione

$\frac{1}{q^n}$ = coefficiente di anticipazione

A tal proposito si potrà fare riferimento a prezzi (per le piante e per i fiori) e a tariffe (per la serie di operazioni colturali da compiere) che sono facilmente reperibili presso i vivaisti e presso le ditte addette alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti.

Nel concreto, il danno subito da questa categoria di piante si presenta in genere globale e tale comunque da distruggere la pianta nel suo complesso. Nel caso di lesione parziale, l'indennità sarà direttamente proporzionale al danno sofferto. In simboli:

$$I_p = \frac{I_t \times X}{100}$$

dove

I_p	=	indennità parziale
I_t	=	indennità totale
X	=	percentuale di danno

Il saggio di interesse da adottare dovrà essere estremamente basso (1-3%), in quanto i beni ambientali, che possono configurarsi come particolari investimenti fondiari, sono in grado di apportare benefici tangibili nel medio e nel lungo periodo, ad un tasso di rischiosità quasi nullo.

Di più difficile attuazione appaiono invece le valutazioni degli alberi ornamentali, in quanto trattasi di piante per le quali si dispongono di elementi economici comparativi. Gli unici parametri di riferimento sono rappresentati dai prezzi di mercato stabiliti dai vivaisti per le giovani piante da esitare.

E' fuori discussione che il valore degli alberi ornamentali non dipende tanto dalla spesa iniziale di acquisizione, quanto invece da talune variabili che meglio esprimono i motivi del loro apprezzamento. Esse possono riassumersi nella dimensione, nell'età, nello stato di conservazione, nella posizione territoriale nella quale sono collocati e nell'aspetto estetico nel suo complesso.

Da un punto di vista strettamente dottrinale il metodo più appropriato è rappresentato dal procedimento basato sull'aspetto economico del valore complementare, in virtù del quale l'indennizzo equivale alla differenza tra il valore di mercato dell'area con l'albero ornamentale e il valore dell'area in mancanza dello stesso.

Il procedimento, per quanto metodologicamente corretto presenta in pratica oggettive difficoltà di valutazione. Queste ultime sono connesse alla straordinarietà del caso che è caratterizzato da un mercato in regime di monopolio di offerta per effetto della riproducibilità del bene solo in tempi lunghi (2) (4).

Altrettanto valido dal punto di vista scientifico è il metodo basato su un particolare costo di ripristino. Il valore delle piante ornamentali ad alto fusto che non possono essere immediatamente sostituite da altri esemplari aventi pari dimensione e pari aspetto estetico, sarà uguale alla somma di:

- un costo diretto, equivalente al prezzo di mercato di una pianta della stessa specie, aumentato del costo della messa a dimora e di un capitale di anticipazione, i cui interessi siano equivalenti alle spese che si dovranno sostenere per l'esecuzione delle cure colturali nel periodo dello sviluppo della pianta;

- un costo indiretto, equivalente all'accumulazione iniziale della differenza tra l'utilità (o beneficio) estetico-ornamentale annua che forniva la pianta abbattuta e quella fornita dal nuovo esemplare (1). In simboli:

$$V = K_{dir} + \text{SOMMA}_{(n-0)} U \times \frac{1}{q^n}$$

dove:

V = valore della pianta abbattuta

$$K_{dir} = K + \text{SOMMA}_{(n-0)} S_p \times \frac{1}{q^n}$$

U= differenza di utilità

n= numero di anni necessari affinché una nuova pianta raggiunga la medesima utilità di quella abbattuta.

Analogo al precedente è anche il metodo che si basa sul costo di ripristino delle utilità perdute, secondo il quale il valore di una pianta abbattuta equivale all'accumulazione iniziale dell'interesse annuo realizzabile con l'impiego di un capitale uguale al costo necessario a ricostituire una determinata pianta, la cui funzione estetica possa ritenersi uguale o simile a quella fornita dall'esemplare distrutto. Le annualità così determinate saranno conteggiate per un periodo di tempo necessario ad una nuova pianta per ripristinare la medesima utilità fornita dall'esemplare abbattuto (2). In simboli:

$$V = K \times r \times \frac{q^n - 1}{q^n} \times \frac{1}{q^n}$$

dove:

V valore della pianta abbattuta

K capitale necessario a ricostruire una pianta

r saggio di interesse

I criteri metodologici esposti anche se partono da una corretta impostazione dottrinale, presentano obiettive difficoltà di applicazione e per di più in certe situazioni particolari, non sembrano cogliere pienamente tutti gli elementi che condizionano il valore delle piante arboree ornamentali. E' il caso, ad esempio, dell'abbattimento di vecchi e malandati esemplari.

Al fine di superare le difficoltà connesse alla complessità della loro applicazione, è stato predisposto un procedimento basato sulla correlazione esistente tra il valore della pianta e taluni indicatori dendrometrici misurabili, quali l'altezza (espressa in metri) e la circonferenza del tronco (espressa in centimetri).

Mediante tale teoria si presuppone che il rapporto esistente tra il prezzo di mercato di una giovane pianta e la sua dimensione possa mantenersi costante anche nel soggetto adulto. Così, partendo da elementi noti come il prezzo e la dimensione di

una giovane pianta e conoscendo la sua curva di accrescimento, è possibile calcolare una funzione di regressione da cui estrapolare il valore cercato.

Il metodo, per quanto semplice da applicare, lascia però più di una perplessità, in quanto non è sempre dimostrabile che il valore di una pianta ornamentale sia in ogni circostanza l'espressione diretta della sua massa vegetativa ed, inoltre, non offre un'adeguata risposta estimativa nel caso di valutazione di alberi posti in aree di particolare pregio.

Una soluzione al problema può allora venire dall'uso di altri metodi parametrici che formulano il giudizio di stima dopo aver compiutamente esaminato tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di posizione) influenzanti il valore dell'albero ornamentale. Così, mediante l'utilizzo di appropriati indicatori, indipendenti tra loro, rapportati opportunamente ad un prezzo di base, sarà possibile addivenire con sufficiente approssimazione al valore della pianta abbattuta o danneggiata.

Di metodi parametrici così strutturati ne esistono due versioni, l'una messa a punto in Svizzera e adottata anche in Francia e la seconda studiata e applicata in Germania R.F.

Tali procedimenti, anche se possono far discutere sul piano puramente dottrinale, offrono enormi vantaggi pratici e quindi possono farsi preferire soprattutto dalla pubblica Amministrazione che abbisogna di strumenti semplici e di facile applicazione.

Nel metodo svizzero, il valore della pianta è commisurato secondo le seguenti variabili: prezzo di base, indice estetico e dello stato sanitario, indice di posizione e indice di dimensione.

Prezzo di base: equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero che ha raggiunto determinate condizioni di sviluppo. In particolare, per le latifoglie si farà riferimento ad una pianta avente un tronco di cm 10 - 12 di circonferenza ad un metro da terra, mentre per le conifere ci si riferirà ad un esemplare avente un'altezza variabile tra cm 150 e 175.

Indice estetico e dello stato sanitario: il coefficiente ha un intervallo variabile da 1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari, isolati) e alle condizioni fitosanitarie (Tab. 1).

Indice di posizione: il coefficiente può oscillare da un minimo di 6 a un massimo di 10 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse insistono (Tab. 2).

Indice di dimensioni: rispecchia la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indicatore esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi (Tab. 3).

L'indennizzo da corrispondere al proprietario della pianta abbattuta sarà uguale al prodotto degli indici suddetti moltiplicato a sua volta per il prezzo di base.

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo svizzero propone i seguenti criteri di valutazione:

- a) ferite al tronco e scortecciamento: l'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza dello stesso (Tab. 4). Nella valutazione del danno il metodo svizzero tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche che la pianta può subire per effetto di attacchi fungini, certamente favoriti dalle lesioni riportate;
- b) danni della chioma: la valutazione del danno è commisurata all'entità di chioma soppressa o comunque fortemente compromessa, tenendo presente che, se oltre la metà dei rami risulta distrutta, si dovrà risarcire l'intero valore dell'albero.

Altro metodo parametrico in uso è quello utilizzato nella R.F. di Germania il quale si differenzia da quello svizzero per un numero superiore di variabili e per partire da un dato economico di base leggermente diverso, essendo legato ad un decimo del prezzo di mercato di una pianta avente un tronco di cmq. 10 di area basimetrica (1) In pratica quindi si moltiplica il prezzo, corrispondente ad un centimetro quadrato di area basimetrica, per un coefficiente ottenuto dal prodotto dei singoli indici di valutazione.

Questi ultimi fanno riferimento alla dimensione, alla posizione sul territorio, all'inserimento ambientale, alla condizione fitosanitaria e all'età (Tab. 5,6,7,8 e 9). Nella sostanza i due metodi portano ad un risultato economico del tutto simile, ad eccezione dei casi in cui si debbano valutare degli alberi di grandi dimensioni o piante che presentano uno stato fitosanitario abbastanza precario. A parità di altre condizioni il metodo svizzero minimizza le differenze che esistono a livello della dimensione della pianta, mentre quello tedesco le esalta, per cui l'applicazione di quest'ultimo si traduce in un maggiore apprezzamento degli esemplari aventi una massa vegetativa rilevante. Per contro, sugli aspetti fitosanitari ed estetici, la metodologia svizzera, presentando una scala di valori più ristretta rispetto a quella tedesca, tende a penalizzare meno quegli esemplari in condizioni non perfette.

Entrambi i metodi parametrici esposti offrono sufficienti garanzie di applicazione, in quanto riescono a cogliere i diversi aspetti in cui si estrinseca il valore di una pianta arborea ornamentale. Fra i due, il metodo svizzero può essere preferito per la semplicità con la quale si possono elaborare i dati raccolti.

Si ritiene che le metodologie precedentemente esposte possano essere trasferite integralmente nella realtà presente in Emilia-Romagna. A tal proposito, è bene ricordare che esistono già esperienze analoghe (2) che ispirandosi al metodo originale svizzero, hanno consentito di giungere a soddisfacenti risultati pratici (5).

(1) Con il metodo svizzero la corrispondente area basimetrica delle piante prese a riferimento risulta leggermente più bassa. 9.62 cm³, ma tale da non modificare nella sostanza il prezzo di base da cui partire per l'elaborazione dei calcoli.

(2) E il caso di metodologie predisposte per la valutazione di piante arboree ornamentali per la città di Milano (Pirani, Fabbri, 1988).

Tab. 1 – INDICE DEL VALORE ESTETICO E DELLO STATO SANITARIO IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO.

Stato sanitario, vegetativo e posizione dell'albero	Indice
---	--------

Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare	10
Piante sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore, ammalata	2
Pianta senza valore	1

Fonte: Code de l'arbre urbain (3)

Tab. 2 – VALORI DELL'INDICE DI POSIZIONE IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO

Ubicazione albero	Indice
- centro città	10
- periferia	8
- zone rurali	6

Fonte: Code de l'arbre urbain (3)

Tab. 3 – VALORI DELL'INDICE DI DIMENSIONE IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO

Circonf.in cm.	Indice	Circonf.in cm.	Indice	Circonf.in cm.	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6.4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	ecc.	

Fonte: Code de l'arbre urbain (3)

Tab. 4 - INDICI DI DANNO PER FERITE AL TRONCO 0 SCORTECCIAMENTO IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO

Lesioni in % della circonferenza		Indennità in % del valore dell'albero (valore massimo)
Fino a	10	
fino a	20	20
fino a	25	25
fino a	30	35
fino a	35	
fino a	40	70
fino a	45	90
fino a	50	100

Fonte: Code de l'arbre urbain (3)

Tab. 5 – VALORI DELL'INDICE DI DIMENSIONE IN BASE AL METODO TEDESCO

Diametro (cm)	Circonferenza (cm)	Sezione- trasversale (cm)
30	95	700
35	110	960
40	125	1250
45	140	1600
50	160	1960
60	190	2650
70	220	3850
80	251	5050
90	285	6370
100	320	7900

Fonte: Benassi (1)

Tab. 6 - VALORI DELL'INDICE: DI POSIZIONE IN BASE AL METODO TEDESCO

Aperta campagna	Paese	Città	Centro urbano
1,3	1,5	2	3

Fonte: Benassi (1): si veda nota a pag. 243

Tab. 7- VALORI DELL'INDICE DI INSERIMENTO AMBIENTALE IN BASE AL METODO TEDESCO.

Valutazione	Inserimento della specie nel luogo	Terreno	Scasso d'impianto
Buono	1	1	1
Cattivo	0,1	0,1	0,1

Fonte: Benassi (1)

Tab. 8 - VALORI DELL'INDICE Di CONDIZIONE IN BASE AL METODO TEDESCO

Fattore	Distanza dagli altri alberi	Sviluppo	Stato vegetativo	Danni
1	corretta	buono, vigoroso	buono	nessuno
0	troppo lontano o troppo vicino	senza vigore	pessimo	totalmente danneggiato

Fonte: Benassi (1)

Tab. 9 – VALORI DELL'INDICE DI DIMINUZIONE DELL'ETA' IN BASE AL METODO TEDESCO

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	anni
L/A (lineare)	-----										
(1) (2)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
L/A (parabolica)	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	%

(1) A indica il numero di anni dopo il superamento dell'età mediana

(2) L indica la durata dell'intero ciclo vitale della pianta

Fonte: Benassi (1)

Riferimenti bibliografici

- (1) Benassi A. Sulla stima del danno per l'abbattimento di alberi ornamentali di alto fusto. "L'Italia forestale e montana", giugno 1983.
- (2) Bernardini C. Accertamento del più probabile danno conseguente all'abbattimento di un platano secolare "Genio Rurale", 3, 1957.
- (3) Direction de l'écologie et des espaces verts de la ville de Marseille, Code de l'arbre urbain, Marseille, 1978.
- (4) Misseri S. C. Sui limiti scientifici dell'estimo ovvero le provocazioni di un albero. "Genio Rurale", 12, 1973.
- (5) Pirani A., Fabbri M. La stima del valore di piante arboree ornamentali. Criteri e metodi a confronto. "Genio Rurale", 4, 1988.
- (6) Sermonti E. La stima delle piante ornamentali. "L'Italia agricola", I, 1975.
- (7) Polelli M. Trattato di Estimo Parte VI Estimo del Verde – "Maggioli Editore", 1997.

APPENDICE 4

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO (estratto del "Criteri utilizzati dalla RER per la carta forestale)

SPECIE AUTOCTONE ALBERI 1^ GRANDEZZA (H>20 M)	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Abies spp.	> 20	> 90	>22	> 100
Acer platanoides	“	“	“	“
Acer pseudoplatanus	“	“	“	“
Celtis australis	“	“	“	“
Betula pendula	“	“	“	“
Castanea sativa	“	“	“	“
Cupressus sempervirens	“	“	“	“
Fagus sylvatica	“	“	“	“
Fraxinus excelsior	“	“	“	“
Fraxinus oxycarpa	“	“	“	“
Aesculus Hippocastanum	“	“	“	“
Quercus ilex	“	“	“	“
Juglans regia	“	“	“	“
Ulmus minor	“	“	“	“
Ulmus glabra	“	“	“	“
Picea abies	“	“	“	“
Pinus nigra	“	“	“	“
Pinus pinaster	“	“	“	“
Pinus sylvestris	“	“	“	“
Pinus pinea	“	“	“	“
Populus alba	“	“	“	“
Populus nigra	“	“	“	“
Populus canescens	“	“	“	“
Platanus hybrida	“	“	“	“
Platanus orientalis	“	“	“	“
Quercus cerris	“	“	“	“
Quercus robur	“	“	“	“
Quercus petraea	“	“	“	“
Tilia spp.	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE ALBERI 1^ GRANDEZZA (H>20 M)	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Cedrus spp.	> 25	> 120	>25	> 120
Chamaecyparis lawsoniana	“	“	“	“
Cryptomeria japonica	“	“	“	“
Gingko biloba	“	“	“	“

Gleditsia triacanthos	“	“	“	“
Larix decidua	“	“	“	“
Libocedrus decurrens	“	“	“	“
Liriodendron tulipifera	“	“	“	“
Magnolia grandiflora	“	“	“	“
Sequoiadendron giganteum	“	“	“	“
Sequoia sempervirens	“	“	“	“
Sophora japonica	“	“	“	“

SPECIE AUTOCTONE ALBERI 2^ GRANDEZZA (10 m < H < 20 M)	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Acer campestre	> 16	> 70	>18	> 80
Acer opalus	“	“	“	“
Acer monspessulanum	“	“	“	“
Alnus glutinosa	“	“	“	“
Alnus cordata	“	“	“	“
Alnus incana	“	“	“	“
Carpinus betulus	“	“	“	“
Carpinus orientalis	“	“	“	“
Fraxinus ornus	“	“	“	“
Morus alba	“	“	“	“
Morus nigra	“	“	“	“
Ostrya carpinifolia	“	“	“	“
Populus tremula	“	“	“	“
Pyrus pyrastrer	“	“	“	“
Quercus crenata	“	“	“	“
Quercus pubescens	“	“	“	“
Prunus avium.	“	“	“	“
Salix alba	“	“	“	“
Sorbus domestica	“	“	“	“
Taxus bacata	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE ALBERI 2^ GRANDEZZA (10 < H > 20 M)	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Ceratonia siliqua.	> 20	> 90	>20	> 90
Catalpa bignonioides	“	“	“	“
Liquidambar styraciflua	“	“	“	“
Paulownia tomentosa	“	“	“	“
Thuja gigantea	“	“	“	“
Dyospiros spp.	“	“	“	“

SPECIE AUTOCTONE ALBERI 3[^] GRANDEZZA (5 m < H < 10 M)	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Buxus sempervirens	> 6	>30	> 7	> 35
Cercis siliquastrum	“	“	“	“
Cornus spp.	“	“	“	“
Corylus avellana	“	“	“	“
Crataegus spp.	“	“	“	“
Erica arborea	“	“	“	“
Euonymus spp.	“	“	“	“
Frangula alnus	“	“	“	“
Hippophae rhamnoides	“	“	“	“
Ilex aquifolium	“	“	“	“
Juniperus communis	“	“	“	“
Laburnum spp.	“	“	“	“
Laurus nobilis	“	“	“	“
Malus spp.	“	“	“	“
Mespilus germanica	“	“	“	“
Ovellana europaea	“	“	“	“
Phillirea spp.	“	“	“	“
Prunus dulcis	“	“	“	“
Prunus persica	“	“	“	“
Prunus spinosa	“	“	“	“
Pyrantha coccinea	“	“	“	“
Rhamnus spp.	“	“	“	“
Salix spp.	“	“	“	“
Sambucus spp.	“	“	“	“
Sorbus aucuparia	“	“	“	“
Sorbus aria	“	“	“	“
Sorbus torminalis	“	“	“	“
Viburnum spp.	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE ALBERI 3[^] GRANDEZZA (5 < H < 10 M)	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Albizzia julibrissin	> 12	> 50	> 12	> 50
Eleagnus spp.	“	“	“	“

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n. 262
(artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n°1 398
(artt.635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n. 285
(artt.16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato
con D.P.R. 16.12.92, n. 495 (artt.26 e 27);
- 5) D.P.R. n. 735 del 17.07.80
(art.52, distanza della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n.383 del 1934
(art.106);
- 7) D.M. n. 412 del 03.09.87
(Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 20.05.26
(Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.292 del 22.03.74
(Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura).
- 10) Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89:
- 11) R.D. n.523 del 25.07.1904
T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- 12) Normativa di Polizia Idraulica dell' Ufficio Reno.
- 13) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 14) Regolamento Comunale Edilizio;
- 15) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 16) Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 17) L.R. 2 del 24.01.77 (salvaguardia della flora regionale);
- 18) L.R. 11 del 02.04.88 (parchi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni (L.R.
40/1992);